



TITOLO	REGOLAMENTO SULLA COMPOSIZIONE, ELEZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEI SANITARI
Tipologia Documento	Regolamento
Dipartimento/Struttura	SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane
Numero Codice	QD_ENT_201910_569
Area Specialistica	116_Risorse Umane

Redatto da	Verificato da	Approvato con
Coordinatore del Gruppo di Lavoro Direttore SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane Dott.ssa Chiara Milliaccio	Sistema Gestione Qualità	Deliberazione n. 403 Del 30-04-2024

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
22/10/2019	Regolamento sulla composizione, elezione e funzionamento del Consiglio dei Sanitari (REG - 569)	30/04/2024	01	1 di 12



## Storia delle modifiche al documento

Data	Numero revisione	Descrizione delle modifiche
Deliberazione n. 1246 Del 27-11-2019	0	Prima emissione
Deliberazione n. 403 del 30-04-2024	1	Revisione del documento con aggiornamento modalità di votazione

## Gruppo di lavoro

Nome	Ruolo	Struttura
Dott.ssa Chiara Milliaccio	Direttore	SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane
Dott. Riccardo Passoni	Dirigente Amministrativo	SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
22/10/2019	Regolamento sulla composizione, elezione e funzionamento del Consiglio dei Sanitari (REG - 569)	30/04/2024	01	2 di 12



## Indice

TITOLO I – CONSIGLIO DEI SANITARI: composizione, funzionamento e riferimenti normativi .....	4
Art. 1 - Istituzione del Consiglio dei Sanitari .....	4
Art. 2 - Funzioni e prerogative .....	4
Art. 3 - Composizione .....	4
Art. 4 - Durata in carica .....	6
Art. 5 - Elezioni, proclamazione degli eletti e nomina .....	6
Art. 6 - Convocazione .....	6
Art. 7 - Funzionamento .....	7
Art. 8 - Validità delle sedute e delle decisioni .....	7
Art. 9 - Funzioni di segreteria .....	7
Art. 10 - Organizzazione dei lavori .....	7
Art. 11 - Svolgimento delle riunioni - votazione .....	8
Art. 12 - Norme finali di rinvio .....	8
TITOLO II - ELEZIONI DEL CONSIGLIO DEI SANITARI .....	9
Art. 13 - Modalità di svolgimento delle elezioni .....	9
Art. 14 - Commissione elettorale .....	9
Art. 15 - Elettorato attivo .....	9
Art. 16 - Elettorato passivo .....	10
Art. 17 - Candidature .....	10
Art. 18 - Indizione delle elezioni .....	11
Art. 19 - Modalità e svolgimento delle elezioni .....	11
Art. 20 - Modalità di scrutinio delle schede .....	11
Art. 21 - Proclamazione degli eletti .....	11
Art. 22 - Norme finali e transitorie .....	12

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
22/10/2019	Regolamento sulla composizione, elezione e funzionamento del Consiglio dei Sanitari (REG - 569)	30/04/2024	01	3 di 12

## TITOLO I – CONSIGLIO DEI SANITARI: composizione, funzionamento e riferimenti normativi

Il presente Titolo disciplina la composizione ed il funzionamento del Consiglio dei Sanitari (di seguito, per brevità, denominato “CdS”) dell’ASST Brianza.

La normativa di riferimento è rappresentata da:

- 1) D.Lgs. n. 502/92, art. 3, comma 12 nel testo vigente
- 2) L.R. n. 2 del 30.01.1998 nel testo vigente
- 3) L.R. n. 33 del 30.12.2009 nel testo vigente.

### Art. 1 - Istituzione del Consiglio dei Sanitari

1. Presso questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale è istituito il Consiglio dei Sanitari.
2. Il CdS è organismo elettivo dell’ASST, con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed è presieduto dal Direttore Sanitario o, in caso di assenza o impedimento, da un suo sostituto all’uopo formalmente delegato dal medesimo.

### Art. 2 - Funzioni e prerogative

1. Il CdS fornisce pareri obbligatori (non vincolanti) al Direttore Generale sulle attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e per gli investimenti attinenti a dette attività.
2. Il CdS si esprime altresì sulle attività di assistenza sanitaria nonché sulle altre materie ad esso devolute da specifiche norme di legge.
3. Sulle materie di propria competenza, il CdS può farsi promotore di analisi, indicazioni, proposte al Direttore Generale.
4. I pareri del CdS si intendono favorevoli ove non siano resi entro i 15 giorni dalla richiesta; tale termine può essere ridotto a 5 giorni dal Direttore Generale, per motivate ragioni di necessità ed urgenza.

### Art. 3 - Composizione

1. Il CdS dell’ASST è composto da componenti elettivi e componenti di diritto, come di seguito individuati.

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
22/10/2019	Regolamento sulla composizione, elezione e funzionamento del Consiglio dei Sanitari (REG - 569)	30/04/2024	01	4 di 12

**MEMBRI DI DIRITTO:**

- il Direttore Sanitario, con funzioni di Presidente;
- il Direttore Sociosanitario;
- i Direttori dei Dipartimenti sanitari e sociosanitari;
- il Direttore del Servizio di Farmacia;
- il Responsabile della Direzione Aziendale delle Professioni Sanitarie e Sociosanitarie.

I Responsabili dei Dipartimenti aziendali, formalmente e stabilmente strutturati nei loro organismi rappresentativi non sono comunque inclusi negli elenchi dei medici eleggibili.

**MEMBRI ELETTIVI:**

- n. 8 dirigenti medici, di cui n. 4 Dirigenti di struttura complessa e n. 4 Dirigenti,  
E' in ogni caso assicurata la presenza di almeno un rappresentante medico per ciascuno dei presidi con una dotazione di posti letto superiore a 170.
- n. 2 dirigenti sanitari non medici appartenenti alla figura professionale di biologo, farmacista, chimico, fisico, psicologo e dirigente delle professioni sanitarie,
- n. 3 collaboratori professionali sanitari, in rappresentanza del personale infermieristico, di cui all'allegato 1 "Declaratorie delle categorie e profili" del CCNL del personale del Comparto Sanità 07.04.1999 e ss.mm.ii. (infermiere: professionale, generico, pediatrico, psichiatrico; ostetrica, puericultrice, ecc., - compreso il personale che nell'ambito dei suddetti profili ha funzioni di coordinamento),
- n. 2 collaboratori professionali sanitari, in rappresentanza del personale tecnico sanitario (tecnico: di radiologia, di laboratorio biomedico, di neurofisiopatologia, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, dietista, ottico, tecnico: audiometrista, audioprotesista, ecc., - compreso il personale che nell'ambito dei suddetti profili ha funzioni di coordinamento),
- n. 1 collaboratore professionale sanitario, in rappresentanza del personale della riabilitazione (tecnico: fisioterapista, logopedista, ortottista, terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale, terapeuta occupazionale, massaggiatore non vedente, educatore professionale - compreso il personale che nell'ambito dei suddetti profili ha funzioni di coordinamento).

Partecipano stabilmente al Consiglio dei Sanitari:

- n. 1 medico in rappresentanza del personale medico convenzionato di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, eletto da e tra i medici convenzionati di medicina generale ed i pediatri di libera scelta. Tale rappresentante partecipa al CdS con poteri di proposizione e di voto nelle sole materie riguardanti l'area di pertinenza.

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
22/10/2019	Regolamento sulla composizione, elezione e funzionamento del Consiglio dei Sanitari (REG - 569)	30/04/2024	01	5 di 12

- n. 1 medico Specialista Ambulatoriale Convenzionato, qualora l’Azienda – così come definito dalla circolare regionale n. H1.2003.0059963 del 14.11.2003 – intrattenga più di 30 rapporti convenzionati. Tale rappresentante partecipa senza diritto di voto, ma con potestà di proposizione nelle materie che riguardano l’area di pertinenza.

#### Art. 4 - Durata in carica

1. Il CdS dura in carica dalla data di proclamazione alla data di scadenza del Direttore Generale.
2. Allorché decaduto, il CdS conserva le proprie funzioni sino all’insediamento del nuovo Consiglio e, comunque, non oltre 45 giorni dalla data di scadenza. Le relative elezioni sono indette dal Direttore Generale, almeno 20 giorni prima di tale data.
3. Sono dichiarati decaduti dalla carica i componenti per i quali vengano meno i requisiti previsti per la loro elezione ovvero per la loro partecipazione di diritto.
4. I componenti elettivi, a qualunque titolo cessati o decaduti, sono sostituiti dal Direttore Generale mediante utilizzo dei suffragi ricevuti per ciascuna delle categorie interessate. Ove, a causa dell’esaurimento della graduatoria degli eletti, non si possa procedere alla sostituzione del componente cessato, il Direttore Generale provvede ad indire nuove elezioni per la sola categoria interessata. La relativa graduatoria resta valida sino alla naturale scadenza del CdS.
5. Il Direttore Generale dispone lo scioglimento del CdS che non abbia potuto funzionare per tre volte consecutive in seguito alla mancanza del numero legale.
6. I componenti del CdS non sono rieleggibili per due volte consecutive.

#### Art. 5 - Elezioni, proclamazione degli eletti e nomina

1. In ordine alla disciplina sulla elezione dei componenti, sull’elettorato passivo ed attivo e sulle modalità di svolgimento delle elezioni, si rimanda al successivo Titolo II nonché alle norme contenute nella L.R. n. 2/1998 e successive modifiche e integrazioni nonché ai contenuti dell’avviso di indizione delle elezioni approvato dal Direttore Generale.
2. Il Direttore Generale, sulla base dei verbali relativi allo scrutinio dei voti, proclama gli eletti mediante formale provvedimento deliberativo con il quale procede alla nomina dei componenti del Consiglio dei Sanitari e alla conseguente convocazione per il relativo insediamento ed inizio lavori.

#### Art. 6 - Convocazione

1. Il CdS, salva la formale convocazione di prima istituzione, viene convocato dal Presidente o dal suo sostituto. La convocazione deve essere notificata al Direttore Generale che ha facoltà di presenziare alle riunioni.

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
22/10/2019	Regolamento sulla composizione, elezione e funzionamento del Consiglio dei Sanitari (REG - 569)	30/04/2024	01	6 di 12

2. Il CdS può altresì essere convocato dal Direttore Generale o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei componenti.
3. L'avviso di convocazione a firma del Presidente (Direttore Sanitario) è notificato ai componenti mediante casella di posta elettronica. L'avviso contiene il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno degli argomenti da porre in discussione.
4. La convocazione deve pervenire ai componenti almeno 48 ore prima della riunione.
5. Nei casi di comprovata urgenza, la convocazione può essere effettuata anche telefonicamente, 24 ore prima della riunione.

## Art. 7 - Funzionamento

1. I componenti del CdS hanno il diritto-dovere di partecipare alle sedute del Consiglio. In caso di impedimento, ogni assenza deve essere preventivamente giustificata per iscritto.
2. Il componente che, senza giustificazione, non partecipa per un numero di tre sedute consecutive, viene dichiarato decaduto, su proposta del Presidente, dal Direttore Generale, che contestualmente procede alla sua sostituzione, come disposto al precedente art. 4, comma 4.

## Art. 8 - Validità delle sedute e delle decisioni

1. Il CdS è validamente riunito quando è presente la metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. Qualora la riunione non raggiunga, in prima convocazione, il quorum previsto, si intende convocata dopo 30 minuti, una seconda riunione la cui validità è data dalla presenza di almeno 1/3 dei componenti il Consiglio.

## Art. 9 - Funzioni di segreteria

1. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da personale individuato dal Direttore Sanitario.
2. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
3. I verbali ed i restanti atti sono conservati, di regola, presso la segreteria del CdS.

## Art. 10 - Organizzazione dei lavori

1. Gli argomenti sottoposti alle decisioni del CdS vengono trattati nell'ordine stesso in cui sono inseriti nell'ordine del giorno.
2. La modifica dell'ordine di discussione deve essere approvata dal CdS.

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
22/10/2019	Regolamento sulla composizione, elezione e funzionamento del Consiglio dei Sanitari (REG - 569)	30/04/2024	01	7 di 12

3. L'ordine del giorno non ultimato in una seduta, è continuato in quella successiva.
4. Il Presidente apre e chiude le riunioni, pone in discussione gli argomenti all'ordine del giorno, dirige e modera la loro trattazione concedendo la possibilità di parola, pone le questioni, giudica della ricevibilità formale delle proposte, stabilisce l'ordine delle votazioni, le indice e ne proclama i risultati.
5. Alle riunioni del CdS può intervenire per esporre o discutere gli argomenti all'esame il Direttore Generale, nonché il Direttore Amministrativo.
6. Il Presidente può disporre che intervenga ad una seduta del CdS, per specifica professionalità in relazione all'argomento da trattare, qualsiasi operatore dell'ASST, ferma restando la non presenza dell'operatore stesso durante la fase di decisione.
7. I lavori del CdS possono essere svolti anche mediante sessioni tecniche istruttorie ristrette, riferite a specifiche categorie di problemi. Le proposte relative sono rassegnate al CdS al quale spettano le relative decisioni.

## Art. 11 - Svolgimento delle riunioni - Votazione

1. Le sedute del CdS non sono pubbliche.
2. Di norma, il CdS delibera a voti palesi mediante appello nominale ovvero per alzata di mano.
3. Ciascun componente, prima di iniziare la votazione palese, deve dichiarare la propria astensione; può altresì annunciare il proprio voto senza specificare i motivi, dichiarando se è favorevole o contrario.
4. Il Presidente, in relazione alla particolare natura degli argomenti trattati, con specifico riferimento alle decisioni concernenti persone o quando ne faccia richiesta la metà più uno dei presenti, può disporre la votazione a scrutinio segreto mediante appello nominale; non è ammessa alcuna dichiarazione di voto in sede di votazione a scrutinio segreto.
5. Non è ammesso il voto per delega.

## Art. 12 - Norme finali di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, ove non vi siano disposizioni di legge o di regolamento in materia, decide il Presidente.

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
22/10/2019	Regolamento sulla composizione, elezione e funzionamento del Consiglio dei Sanitari (REG - 569)	30/04/2024	01	8 di 12

## TITOLO II - ELEZIONI DEL CONSIGLIO DEI SANITARI

Il presente Titolo disciplina le modalità per l'elezione del Consiglio dei Sanitari (CdS) dell'ASST Brianza ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e della L.R. n. 2/1998.

### Art. 13 - Modalità di svolgimento delle elezioni

1. Alle operazioni di voto è preposta una Commissione Elettorale nominata dal Direttore Generale e composta dal Direttore Amministrativo o suo delegato e da due dipendenti di ruolo amministrativo di carriera dirigenziale o direttiva, più un segretario individuato dal Direttore Amministrativo.
2. Le operazioni di voto si svolgono di norma per via telematica.
3. Alla Commissione compete:
  - a) la predisposizione dell'elenco dei dipendenti titolari del diritto di voto, suddivisi per categoria rappresentata;
  - b) la predisposizione delle liste, distinte per ciascuna categoria rappresentata, delle candidature pervenute e risultate valide;
  - c) risoluzione di eventuali problematiche che dovessero insorgere;
  - d) redazione del verbale finale di presa d'atto dei risultati elettorali.

### Art. 14 - Commissione elettorale

1. Il Direttore Generale nomina la commissione elettorale almeno 20 giorni prima delle elezioni.
2. La Commissione, composta da tre componenti di cui uno con funzioni di Presidente (più un segretario individuato dal Direttore Amministrativo), è deputata a preordinare tutti gli atti relativi alle operazioni di voto, nonché a preordinare ed effettuare tutte le operazioni di scrutinio.
3. Le decisioni della Commissione elettorale sono assunte a maggioranza. Tutti i predetti incarichi rientrano nei doveri d'ufficio e non sono rinunciabili se non nei casi di legittimo impedimento debitamente documentato né danno diritto ad alcun compenso aggiuntivo. La Commissione elettorale redige per ciascuna riunione apposito verbale che viene successivamente trasmesso, unitamente al verbale finale di presa d'atto dei risultati elettorali, al Direttore Generale.

### Art. 15 - Elettorato attivo

1. Hanno diritto di voto per le elezioni del CdS i dipendenti di ruolo del SSN, per ciascuna categoria di appartenenza, ancorché titolari di incarico temporaneo presso altra azienda.

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
22/10/2019	Regolamento sulla composizione, elezione e funzionamento del Consiglio dei Sanitari (REG - 569)	30/04/2024	01	9 di 12

2. Ciascun dipendente esprime il proprio voto - per categoria di preferenza. Il numero di preferenze che si possono esprimere è pari al 50% degli eleggibili nella medesima categoria, arrotondati all'unità superiore in caso di numero dispari, come da tabella sotto riportata:

CATEGORIA DI APPARTENENZA	PREFERENZE
Dirigenti Medici di struttura complessa (ospedaliera e territoriale)	2
Altri Dirigenti Medici (ospedalieri e territoriali)	2
Personale Laureato sanitario non medico	1
Personale Infermieristico	2
Personale Tecnico Sanitario	1
Personale con funzioni riabilitative	1
Personale Medico Convenzionato (MPA e PLS)	1

3. La preferenza deve essere espressa mediante l'indicazione del candidato.

## Art. 16 - Elettorato passivo

- Possono essere eletti quali componenti del CdS, nell'ambito delle categorie di rispettiva competenza:
  - i dipendenti di ruolo dell'ASST Brianza con almeno 3 anni di anzianità alla data delle elezioni.
  - il personale MPA e PLS, convenzionato, a tempo indeterminato.
- Si precisa che i dipendenti, titolari di incarico presso altre Aziende, sono eleggibili esclusivamente nel CdS dell'Azienda cui risultano assegnati nell'ambito dei ruoli regionali.
- Non sono eleggibili coloro che fanno già parte del Collegio di Direzione nonché i componenti della Commissione elettorale.

## Art. 17 - Candidature

- Per il personale dipendente, sarà affisso sul sito intranet aziendale e alle bacheche di ogni sede aziendale apposito avviso per la presentazione delle candidature, ai fini della formazione delle liste distinte per categoria.
- Il personale che intende candidarsi propone la propria candidatura su apposita modulistica.
- Entro 10 giorni dalla pubblicazione del provvedimento deliberativo di indizione delle elezioni, il Presidente della Commissione provvede alla predisposizione degli elenchi dell'elettorato passivo e attivo e agli adempimenti di competenza.

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
22/10/2019	Regolamento sulla composizione, elezione e funzionamento del Consiglio dei Sanitari (REG - 569)	30/04/2024	01	10 di 12

## Art. 18 - Indizione delle elezioni

1. Le elezioni sono indette con provvedimento del Direttore Generale con congruo anticipo rispetto alla data di cessazione del mandato del CdS.
2. Il provvedimento di indizione stabilisce la data e l'orario delle operazioni di voto e la nomina della Commissione Elettorale.
3. Le votazioni sono valide qualunque sia il numero degli elettori.
4. L'avviso di indizione delle elezioni deve essere affisso ai timbratori marcatempo e pubblicato sul sito intranet aziendale per almeno 20 giorni antecedenti consecutivi al giorno fissato per le elezioni. Tale provvedimento verrà affisso anche nei luoghi di maggior visibilità per opportuna divulgazione.

## Art. 19 - Modalità e svolgimento delle elezioni

1. Le votazioni si svolgeranno in un'unica giornata nell'orario che verrà stabilito nell'avviso.
2. L'elettore esprime il proprio voto per via telematica indicando il nome ed il cognome del candidato prescelto, esprimendo il numero massimo di preferenze previste.

## Art. 20 - Modalità di scrutinio delle schede

1. Concluse definitivamente le operazioni di voto, si procede allo spoglio mediante accesso al sistema elettronico di votazione.
2. Nel caso in cui le preferenze espresse siano maggiori di quelle consentite, la commissione prenderà in considerazione come valide, nel limite consentito, solo le prime preferenze espresse. Non saranno pertanto considerate valide le ulteriori preferenze.

## Art. 21 - Proclamazione degli eletti

1. La Commissione elettorale, verificata la regolarità formale delle votazioni, redige apposito verbale finale di presa d'atto dei risultati elettorali che viene trasmesso, al Direttore Generale per gli adempimenti conseguenti.
2. Il Direttore Generale, verificata la correttezza delle operazioni di voto, con provvedimento deliberativo dichiara eletti coloro che nei rispettivi corpi elettorali hanno riportato il maggior numero di voti validi e procede formalmente alla costituzione del CdS.
3. In caso di parità di voti conseguiti da due o più candidati viene dichiarato eletto il candidato con maggior anzianità di servizio, e in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
22/10/2019	Regolamento sulla composizione, elezione e funzionamento del Consiglio dei Sanitari (REG - 569)	30/04/2024	01	11 di 12

4. Gli eletti che cessano dal servizio o che si dimettono dall'incarico sono sostituiti dai candidati non eletti secondo l'ordine dei voti conseguiti. Nel caso in cui non vi siano eletti utilizzabili ai fini di cui trattasi si procederà ad indire una nuova elezione solo per la categoria interessata. Nelle more non è pregiudicata la regolare costituzione o funzionamento dell'organo elettivo.

## Art. 22 - Norme finali e transitorie

1. Per quanto non espressamente specificato nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
22/10/2019	Regolamento sulla composizione, elezione e funzionamento del Consiglio dei Sanitari (REG - 569)	30/04/2024	01	12 di 12